

# REGOLAMENTO PER LA RIPRODUZIONE DI BENI CULTURALI DEL SETTORE CIVICI MUSEI E GALLERIE D'ARTE (approvato con Delibera di Giunta n. 1606 del 16 settembre 1997)

## ART. 1 - CATALOGO

1. Presso i Musei e Gallerie d'Arte del Comune di Verona esiste dal 1854 (data di costituzione del Museo Civico) una documentazione catalogica, attualmente con sedi a Castelvechio, Museo Archeologico al Teatro Romano, Museo Maffeiano, Galleria d'Arte Moderna.

Il Catalogo ha le finalità specifiche di raccogliere, catalogare, rendere disponibili al pubblico le riproduzioni delle opere d'arte di proprietà civica, nonché delle sedi museali e dei monumenti pertinenti al relativo Settore, come risultano dal Regolamento della Commissione di Vigilanza sui Monumenti cittadini del 21 luglio 1923 con l'aggiunta delle sedi realizzate successivamente:

Museo di Castelvechio e Castello con ponte scaligero, Porta Borsari, Sala Morone nel complesso di S. Bernardino;

Museo Maffeiano, Portoni della Bra, Torre pentagona Palazzo della Gran Guardia, Anfiteatro Arena;

Casa di Giulietta, Torre dei Lamberti, Torre del Gardello, Loggia del Consiglio, Palazzi e Scavi Scaligeri, Arche Scaligere;

Galleria d'Arte Moderna, S. Giorgetto;

Museo degli Affreschi - Tomba di Giulietta;

Porte e mura cittadine.

2. L'organizzazione e la gestione del catalogo sono affidate alla Direzione Musei.

## ART. 2 - RIPRODUZIONE DI BENI CULTURALI

1. Fatte salve le esigenze di tutela dell'integrità fisica e culturale dei beni culturali del Comune di Verona, la normativa statale in materia (in particolare riguardo ai calchi), e le disposizioni sulle riproduzioni e sui diritti spettanti agli autori, la facoltà di riproduzione e l'uso di tali beni e del materiale relativo ai medesimi (stampe fotografiche, negativi, diapositive, film, nastri, dischi ottici, facsimili, calchi, rilievi, disegni e altro) sono oggetto di concessione.

2. Il Catalogo fornisce, a richiesta e previa valutazione positiva della stessa da parte della competente Direzione, le riproduzioni delle opere d'arte dei Musei e Gallerie d'Arte del Comune di Verona, dietro pagamento dei canoni stabiliti dall'allegato tariffario.

3. Se il materiale richiesto non fosse già disponibile presso il Catalogo, la Direzione Musei provvederà a far eseguire nuove riprese addebitando le spese al richiedente, ovvero potrà autorizzare la riproduzione a cura del richiedente, previo pagamento dei corrispettivi stabiliti dall'allegato tariffario.

## ART. 3 - RIPRODUZIONI NON SOGGETTE AL PAGAMENTO DEI DIRITTI

1. L'acquisizione di riproduzioni per uso strettamente personale o per motivi di studio è soggetta al solo rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione ovvero a quanto stabilito nell'art. 8, commi 2 e 6 (nel caso di riprese eseguite direttamente dal richiedente) e nell'art. 9. E' fatto obbligo agli autori di tesi di laurea, articoli, monografie, etc., concernenti opere di proprietà civica o comunque conservate presso i Musei civici, di consegnare copia dell'intero elaborato alla Direzione dei Musei stessi.

2. Non sono soggette al pagamento di un corrispettivo le riproduzioni e le riprese ai fini istituzionali (ricerca, esposizioni, etc.) con rigoroso carattere tecnico scientifico.

3. Non sono soggette al pagamento dei diritti di riproduzione le edizioni a stampa e le pubblicazioni monografiche o periodiche di natura scientifica.

## ART. 4 - RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE E CINEMATOGRAFICHE, DISEGNI

1. Tutti i negativi fotografici, anche se eseguiti per conto del richiedente, rimangono presso il Catalogo. Il materiale fotografico e cinematografico relativo ad opere dei Musei del Comune di Verona, anche se già in possesso di esterni, non può essere riprodotto senza l'autorizzazione della Direzione Musei ed il pagamento dei relativi diritti di riproduzione.

Prima della diffusione al pubblico da parte del richiedente la Direzione Musei potrà chiedere la consegna di un esemplare di ogni riproduzione e ruscare il nulla osta qualora non ritenga idonea la riproduzione stessa.

## ART. 5 - TRASPARENZE A COLORI

1. Per ottenere il noleggio di trasparenze a colori dovrà essere presentata apposita richiesta.
2. Le trasparenze a colori devono essere restituite entro il termine massimo di mesi 5 dalla data della consegna del materiale al richiedente.
3. In caso di ritardo nella restituzione sarà dovuto un importo aggiuntivo rispetto a quanto stabilito per il noleggio.
4. Ogni fotocolor deve essere restituito nella sua confezione con il documento originale di accompagnamento. In caso di danneggiamento verrà addebitato il costo della duplicazione.
5. L'importo del noleggio deve essere corrisposto anche se le trasparenze non vengono utilizzate.
6. Con il pagamento del corrispettivo di noleggio si ha diritto all'utilizzazione del fotocolor, in via non esclusiva, per una edizione a stampa in una lingua. Per edizioni ulteriori, nonché per ogni utilizzazione diversa dovrà essere presentata richiesta specifica e dovranno essere preventivamente corrisposti all'Amministrazione i diritti di riproduzione.
7. L'utilizzazione dei fotocolor dovrà avvenire nel rispetto degli eventuali diritti d'autore e di terzi.
8. E' vietato copiare o trasferire a terzi i fotocolor ricevuti in noleggio. Nessun uso diverso da quello dichiarato può considerarsi legittimo senza la previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

## ART. 6 - STAMPE IN BIANCO E NERO E A COLORI

Le stampe fotografiche in bianco e nero o a colori vengono vendute e, pertanto, non devono essere restituite dopo l'uso.

## ART. 7 - DIAPOSITIVE 24 X 36

1. Per le diapositive 24 x 36 mm. si prevede la restituzione su specifica richiesta della Direzione Musei.
2. Non possono essere stampate né duplicate per alcun uso.
3. Possono essere utilizzate solo per proiezioni a carattere non commerciale. Per uso diverso da quello indicato nella richiesta è necessaria l'autorizzazione della Direzione Musei ed il pagamento di un corrispettivo.

## ART. 8 - RIPRESE FOTOGRAFICHE, CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE NON ESEGUITE DAI MUSEI CIVICI

1. La richiesta relativa alla effettuazione di riprese fotografiche, cinematografiche o televisive, che abbiano ad oggetto beni culturali dei Musei veronesi e gli stessi musei e monumenti, dovrà essere presentata alla Direzione Musei e dovrà contenere un elenco esatto delle opere e dei luoghi interessati dalle riprese.
2. Il richiedente, autorizzato in seguito al pagamento del corrispettivo, dovrà:  
rimborsare le eventuali spese di assistenza tecnica alle riprese;  
per fotocolor e diapositive, duplicare gli scatti e consegnare una serie di originali alla Direzione Musei;  
per i negativi in bianco e nero o a colori: in conformità con le specifiche richieste della Direzione Musei, consegnare il rullino, a sviluppo e stampa ultimati, oppure i provini dei fotogrammi ed una selezione dei negativi oppure duplicare gli scatti e consegnare una serie completa di negativi;  
utilizzare le riproduzioni unicamente per gli scopi dichiarati nella richiesta;  
non cedere a terzi l'uso del materiale fotografico o cinematografico.
3. I canoni e i corrispettivi per le riprese non includono le spese sostenute dall'Amministrazione e determinate caso per caso.
4. E' facoltà della Direzione dei Musei di richiedere il versamento di un deposito cauzionale da stabilirsi in funzione degli spazi utilizzati.
5. E' fatto salvo il diritto di cronaca.
6. Le riprese potranno essere effettuate soltanto negli orari indicati e secondo le modalità stabilite dalla Direzione Musei.

## ART. 9 - RILIEVI GRAFICI

Gli originali dei rilievi grafici di opere conservate nei musei, o di elementi architettonici degli edifici o degli edifici stessi, anche se eseguiti per conto del richiedente o dal richiedente stesso, rimangono presso il Catalogo dei Civici Musei.

## ART. 10 - CALCHI

1. Le matrici dei calchi, eseguiti solo dietro specifica autorizzazione e nel rispetto della L. 1089 del 1939, saranno consegnate dopo l'uso alla Direzione dei Civici Musei.
2. I calchi, se esposti al pubblico, dovranno essere accompagnati da didascalia precisante la collocazione dell'originale.
3. L'esecuzione di calchi richiesta da Enti culturali (Musei, etc.) o comunque a scopo culturale può essere esente da pagamento di diritti di riproduzione.

## ART. 11 - USO DEGLI EDIFICI PER MANIFESTAZIONI NON ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (MANIFESTAZIONI CULTURALI, CONVEGNI, etc.)

L'uso occasionale degli spazi pertinenti al Settore Civici Musei è oggetto di concessione dietro pagamento di un corrispettivo da valutarsi caso per caso.

## ART. 12 - RESPONSABILITA'

1. L'Amministrazione è esente da ogni responsabilità per danni a caso o a persone, provocati, conseguenti o comunque derivanti dalle attività dei concessionari.
2. L'Amministrazione rimane altresì esente da responsabilità per i danni eventualmente arrecati a cose e persone durante le riprese fotografiche o cinetelvisive effettuate nei Musei.

## ART. 13 - AGGIORNAMENTI

Il tariffario allegato potrà essere periodicamente aggiornato.

## TARIFFARIO

Riproduzioni fornite dall'Amministrazione comunale.

Per le stampe in bianco e nero, stampe a colori, diapositive e fotocolor, microfilm, ingrandimenti, rilievi, grafici, calchi, dovrà essere versato dal richiedente il corrispettivo delle spese sostenute per l'esecuzione di quanto richiesto (sia copia sia nuova realizzazione); il pagamento potrà essere corrisposto direttamente all'esecutore materiale della riproduzione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di maggiorare l'importo, in percentuale da stabilirsi caso per caso e da versarsi alle casse comunali, per spese di ricerca delle immagini e di segreteria.

Diritti di riproduzione

Per riprodurre materiale fotografico o grafico fornito dall'Amministrazione in un'edizione a stampa in una lingua è dovuto all'Amministrazione un corrispettivo supplementare pari a due volte il prezzo d'acquisto; è comunque fatta salvo la facoltà dell'Amministrazione di valutare caso per caso e di mutare il costo del noleggio e i diritti di riproduzione, a seconda degli scopi della riproduzione e dell'eventuale valore promozionale per i Musei e Monumenti civici della riproduzione stessa.

Riproduzioni eseguite dal richiedente

Per eseguire fotografie senza uso di flash e cavalletto, all'interno dei Musei di Castelvecchio, Maffeiario, degli Affreschi, durante le normali visite turistiche: L. 5.000.

Per foto a colori e diapositive: L. 50.000 per ogni ripresa di ciascun soggetto.

Per foto in bianco e nero: L. 10.000 per ogni ripresa di ciascun soggetto.

Per riprese cinematografiche/televisive: da un minimo giornaliero di L. 500.000 per ogni monumento o sede museale ad un massimo giornaliero di L. 4.000.000=.; per singole opere d'arte conservate nei musei, il corrispettivo non dovrà essere inferiore a L. 50.000 per ogni opera. Per servizi fotografici in occasione di nozze con richiesta di apertura straordinaria di un sito, il corrispettivo minimo sarà di L. 100.000 per ogni monumento o sede museale (con l'esclusione della "Tomba di Giulietta", sede abituale dei matrimoni civili); il pagamento del corrispettivo darà diritto all'ingresso gratuito solo agli sposi, ai testimoni e ai fotografi, mentre gli accompagnatori saranno soggetti al pagamento della tassa di ingresso.

Per rilievi grafici: L. 10.000 cadauno.

Questi corrispettivi includono i diritti di riproduzione per un'edizione a stampa o per un passaggio televisivo.

Per utilizzazioni diverse o trasferimenti in noleggio, a scopo commerciale, sarà necessario l'accordo dell'Amministrazione e il corrispettivo verrà stabilito caso per caso.

Per calchi: L. 200.000 cadauno.